

Tabella 2 – Procedimenti disciplinari

Amministrazioni	procedimenti disciplinari gen/dic 2010					Provvedimenti adottati			
		sospesi per avvio proc. giudiziario	media gg fra avvio e sospensione	conclusi	media gg durata procedimento	sanzioni minori	sospensioni dal servizio	licenziamenti	archiviazione proscioglimento
Ministeri e Agenzie	738	114	4,0	624	130,4	276	148	24	176
Enti pubblici vari	314	15	68,7	299	195,7	148	82	29	40
Province	35	0	42,0	35	45,0	26	7	1	1
Comuni	281	21	7,9	260	40,0	125	28	21	86
Asl e Aziende Ospedaliere *	806	19	28,4	787	49,4	352	236	27	169
Università	91	3	99,3	88	73,3	23	43	3	19
Totale	2265	172	41,7	2093	89,0	950	544	105	491

* in attesa di comunicazione dell'esito di 3 procedimenti da parte dell'ASL n. 4 di Terni

Tabella 3 – Procedimenti disciplinari (dati percentuali)

Amministrazioni	Percentuale procedimenti avviati e sospesi	Percentuale procedimenti avviati e conclusi	Provvedimenti sanzionatori gravi (sospensione dal servizio/licenziamento) adottati
Ministeri e Agenzie	15%	85%	28%
Enti pubblici vari	5%	95%	37%
Province	0%	100%	52%
Comuni	7%	93%	19%
Asl e Aziende Ospedaliere	2%	98%	33%
Università	3%	97%	52%
Totale	8%	92%	31%

Grafico 5

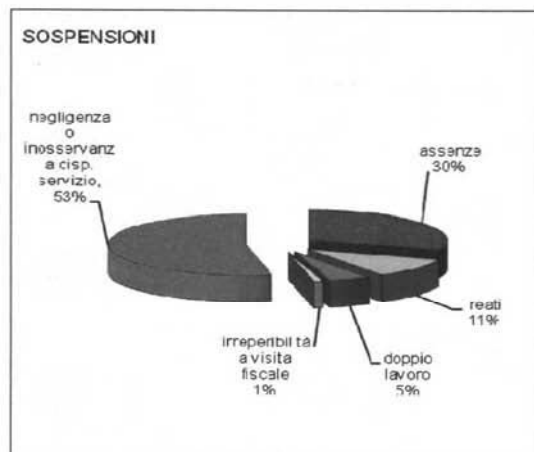
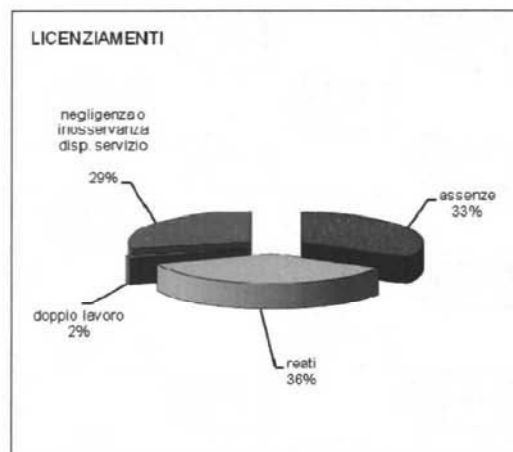


Grafico 6

**PROVVEDIMENTI SOSPENSIONE**

Sospensioni derivanti da assenze dal servizio (ingiustificate, non comunicate nei termini prescritti...)	165	30%
Sospensioni connessi a reati	58	11%
Sospensioni derivanti da attività extralavorative non autorizzate (doppio lavoro)	27	5%
Sospensioni derivanti da irreperibilità a visita fiscale	6	1%
Sospensioni derivanti da inosservanza disp. servizio, negligenza, comportamento non corretto verso superiori, colleghi e utenti	288	53%
Totale	544	100%

PROVVEDIMENTI LICENZIAMENTO

Licenziamenti derivanti da assenze dal servizio (ingiustificate, non comunicate nei termini prescritti...)	35	33%
Licenziamenti connessi a reati	38	36%
Licenziamenti derivanti da attività extralavorative non autorizzate (doppio lavoro)	2	2%
Licenziamenti derivanti da inosservanza disp. servizio, negligenza, comportamento non corretto verso superiori, colleghi e utenti	30	29%
Totale	105	100%

A seguito delle verifiche svolte su segnalazioni di cittadini o imprese, nonché di quelle effettuate su indirizzo del Ministro Brunetta per monitorare a campione l'applicazione delle nuove norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa e sulla riduzione dei costi, sono progressivamente aumentati i rapporti con le Procure regionali della Corte dei conti. Mentre nel 2008 risultavano una decina le lettere dall'Ispettorato ad esse rivolte per una valutazione del danno erariale, nel biennio successivo, sono ammontate ad oltre il centinaio. Ancor prima, l'attività istruttoria dell'Ispettorato, ai fini di una responsabilizzazione degli uffici titolari di compiti di controllo interno, ha mirato, nei casi dubbi, a sensibilizzare nel rispetto delle funzioni proprie l'organo di revisione economico-finanziario.

Quanto all'attività svolta con l'Ispettorato Generale di Finanza, Serv. Isp.-Settore IV, della Ragioneria Generale dello Stato, sono state programmate ed effettuate verifiche sull'osservanza delle disposizioni inerenti al "controllo dei costi del personale" (dotazioni organiche, esercizio delle mansioni superiori, assunzioni e progressioni verticali, rapporti di collaborazione), sui costi conseguenti alla contrattazione integrativa ed alla gestione dei contratti relativi ai servizi esternalizzati.

Sono stati sottoposti ad ispezione i seguenti Comuni: Aci Catena (CT), Altamura (BA), Altopascio (LU), Aulla (MS), Belpasso (CT), Biancavilla (CT), Campagnano di Roma (RM), Cingoli (MC), Greve in Chianti (FI), Grottaferrata (RM), Misilmeri (PA), Monte Argentario (GR), Partinico (PA), Paternò (CT), Pontecorvo (FR), Sant'Antioco (CA), San Giovanni La Punta (CT), San Giovanni Teatino (CH), Sezze Romano (LT), Termini Imerese (PA), Tremestieri Etneo (CT), Valmontone (RM), Veglie (LE).

Il controllo ha evidenziato ovunque diverse irregolarità, di minore entità nel Comune di Tremestieri Etneo. Criticità di rilievo sono emerse, invece, nei Comuni di Aulla (per l'inosservanza della normativa in relazione al conferimento di incarichi esterni, all'effettuazione delle progressioni verticali, all'affidamento di mansioni superiori e alle disposizioni contrattuali che regolano l'attribuzione del trattamento accessorio del personale), Valmontone e Paternò (per l'omessa rideterminazione della dotazione organica, l'illegittima applicazione dell'istituto della stabilizzazione del personale, la violazione del principio del congruo accesso dall'esterno in materia di progressioni verticali e la mancata dimostrazione delle esigenze di pubblico interesse sottese alle stesse), nonché di Aci Catena (per omissione di attività di controllo sulla regolare esecuzione dei servizi esternalizzati, per attribuzione generalizzata a tutto il personale in servizio della progressione economica orizzontale e per inadempienza delle procedure previste per gli incrementi del fondo dei dirigenti).

Tutte le relazioni conclusive sono state inviate alla Corte dei conti.

Tabella 4 - Rilievi

Amministrazioni verificate	Rilievi (di pregiudizio ad uno o più provvedimenti)								
	Dotazioni organiche	Collaborazioni esterne	Progressioni verticali	Mansioni superiori	Anagrafe delle prestaz.	Mobilità	Con-trattaz. e trattam.accessorio al Segr. Com.	Servizi esternalizzati	Altri rilievi
Aci Catena (CT)	1	1	1	1	1		7	1	3
Altamura (BA)			1		1		3		5
Altopascio (LU)	1	1			1		3		3
Aulla (MS)	1	1	1	1		4	9	1	1
Belpasso (CT)	3	1	1	1			5		1
Biancavilla (CT)	2	1		1	1		6		8
Campagnano di Roma (RM)	1	3	1	1	1		4		3
Cingoli (MC)	1				1		4		1
Greve in Chianti (FI)	2	1	1	1		1	5		
Grottaferrata (RM)		1	1				4		2
Misilmeri (PA)	3	2	1		1		7	1	1
Monte Argentario (GR)	1	1	1				7		4
Partinico (PA)	2	2					10		4
Paternò (CT)	1		1	1			6		9
Pontecorvo (FR)		1	1		1		7		2
Sant'Antioco (CA)	1	2	1		1		3		
San Giovanni La Punta (CT)	1		1		1		4	1	3
San Giovanni Teatino (CH)	1	1	1	1	1		7		3
Sezze Romano (LT)	2	1	1	1	1		2		1
Termini Imerese (PA)		2		2			6		5
Tremestieri Etneo (CT)		1					2	1	
Valmontone (RM)	1	3	1			5	7		1
Veglie (LE)	1	1	1		1		6	3	5
	26	27	17	11	13	10	124	8	65

Sotto altro aspetto, l'Ispettorato ha ulteriormente sviluppato la collaborazione con la Guardia di Finanza: sono state 708 le indagini svolte dal Comando "Nucleo Speciale Spesa Pubblica" finalizzate all'accertamento della regolarità di ulteriori rapporti di lavoro da parte di dipendenti, a seguito di indicazioni ricevute dalle Amministrazioni di appartenenza, di esposti da parte di privati, ovvero di indagini tributarie del Corpo.

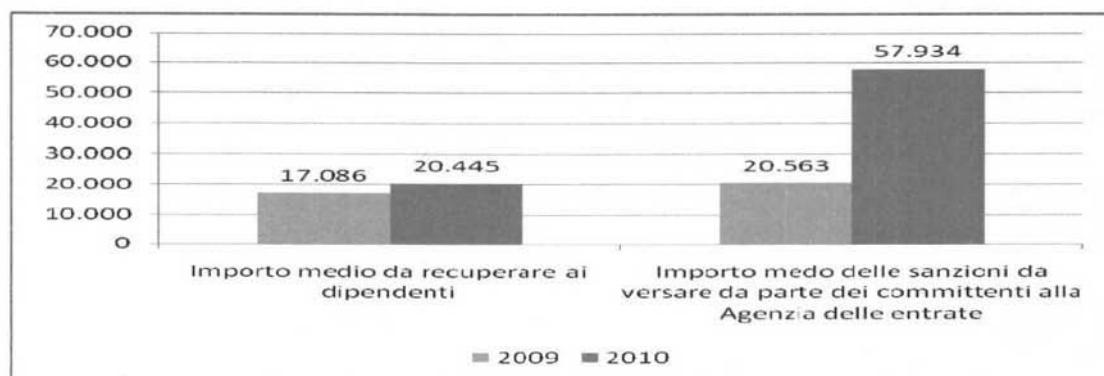
Degli accertamenti conclusi, per circa i tre quarti (rispetto alla metà dell'anno precedente) è emerso lo svolgimento di attività non autorizzata. Come sanzione nei confronti dei soggetti che hanno conferito incarichi in violazione, sono stati verbalizzati in favore dell'Agenzia delle Entrate importi per un totale di 23.868.798,57 euro (di entità doppia rispetto all'anno precedente) e 8.423.135,172 euro sono stati invece individuati come indebitamente percepiti dai dipendenti e destinati, previo recupero da parte delle Amministrazioni di appartenenza, ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti destinati al personale, come prescritto dall'articolo 53, commi 7 e 9, del richiamato d.lgs. 165/2001.

Dodici tra funzionari e dirigenti, in rapporto di lavoro soprattutto con Aziende Sanitarie, hanno ricevuto compensi superiori a 100.000 euro. Anche il Procuratore Capo della Corte dei conti della Regione Lazio, all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2011, ha citato la "vicenda paradossale" di un dipendente sottoposto a giudizio per un'ipotesi di danno erariale di 2 milioni e mezzo di euro. Il dipendente di cui trattasi è risultato titolare contemporaneamente di più rapporti di pubblico impiego, espletando altresì in un arco temporale di qualche anno "ben 62 tra incarichi e consulenze professionali, figurando come avvocato e fatturando con la partita IVA della quale era titolare in quanto intestatario - tra l'altro - di un'attività commerciale di ristorazione."

Tabella 5 - Indagini effettuate, percentuale di attività lavorative non autorizzate con relativi importi da recuperare ai dipendenti e da versare da parte dei committenti in favore dell'Agenzia delle Entrate Anni 2009-2010

ANNI	Indagini			Attività lavorative non autorizzate %	Importi (in Euro)	
	Totale effettuate	di cui: concluse			Da recuperare ai dipendenti	Verbalizzati come sanzione in favore della Agenzia delle entrate
		Totale	% su effettuate			
2009	779	545	69.9	52.1	9.312.229,32	11.206.671,32
2010	708	412	58.2	76.45	8.423.135,72	23.868.798,57

Grafico 7 - Importo medio da recuperare ai dipendenti e importo medio delle sanzioni da versare da parte dei committenti all'Agenzia delle entrate per incarichi attribuiti irregolarmente (in Euro) – Anni 2009-2010



Contestualmente nell'anno è stato avviato con il Comando "Nucleo Speciale Tutela Pubblica Amministrazione" della medesima Guardia di Finanza un programma di azione comune per il controllo dell'osservanza del principio di trasparenza, richiamato in norme di legge finanziaria oltre che del citato d.lgs. 150/2009. Tenuto conto delle inadempienze di comunicazione all' "Anagrafe delle prestazioni" del Dipartimento della funzione pubblica, sono stati effettuati sopralluoghi in diversi enti locali, volti anche al rispetto delle disposizioni riguardanti la pubblicazione degli incarichi su sito *web*.

A seguito delle indagini, le relazioni conclusive sono state trasmesse alle competenti Procure della Corte dei conti.

Tabella 6

Amministrazioni verificate	Inadempienza ad obblighi di pubblicità/comunicazione n. incarichi	Retribuzioni contestate
Comune di Casoria (NA)	740	€ 1.569.177,67
Comune di Francavilla Fontana (BR)	392	€ 873.163,04
Comune di Gaeta (LT)	396	€ 853.018,38
Comune di Macomer (NU)	343	€ 781.538,62
Comune di Nardò (LE)	474	€ 866.532,40
Comune di Policoro (MT)	402	€ 794.974,16
Comune di San Felice a Cancellò (CE)	244	€ 237.686,60
Comune di Sava (TA)	376	€ 944.588,35
Totale	3367	€ 6.920.679,22

3.2.1 Stato di applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Anche nel 2010 l'Ispettorato ha ricevuto dati sui controlli che le amministrazioni devono effettuare per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Parallelamente, sulla base di segnalazioni ricevute, l'ufficio ha interagito con quelle di volta in volta indicate come inadempienti dagli utenti, i quali si dimostrano oramai consapevoli delle opportunità introdotte dal Testo Unico di riforma e snellimento delle procedure amministrative.

In generale, si è comunque constatata una corrispondenza da parte delle amministrazioni all'applicazione della disciplina di semplificazione introdotta; progressiva disponibilità - per quanto per esse non sia disposto l'obbligo - si è riscontrata da parte delle aziende a totale o maggioritaria partecipazione pubblica che producono servizi di generale utilità.

I controlli sulla veridicità delle autocertificazioni vengono in particolare effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali e di quelle strumentali all'emanazione di un provvedimento concessivo di benefici economici, per quanto continui a sussistere una certa indolenza e ancora non costituiscano prassi le comunicazioni informatiche tra le amministrazioni. Sotto questo aspetto il campione rilevato (invero contenuto, in relazione agli anni oramai trascorsi dall'entrata in vigore delle norme e dalla conseguente Circolare applicativa) attesta però una media del 15% circa di controlli sulle dichiarazioni rese nelle regioni del centro- nord, mentre inferiore (10%) e senz'altro meritevole di rinnovata attenzione nelle regioni meridionali.

3.2.2 Monitoraggio sull'entità dei rapporti di lavoro a tempo parziale e dei connessi risparmi di spesa

Le amministrazioni dello Stato (con riferimento al personale delle sedi centrali nonché a quello delle sedi periferiche già oggetto di indagine negli anni precedenti) e le agenzie fiscali hanno corrisposto, sulla base delle norme in particolare previste dall' articolo 1, commi 56-65, legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("finanziaria 1997"), come da tabella di seguito riportata.

Al riguardo, si evidenzia che:

- decresce seppure lievemente il numero dei dipendenti in posizione di part-time, 16.501 rispetto a 16.821 nel 2009, rappresentando il 6,70% del personale in servizio;

- per quel che concerne il risparmio di spesa, la sua entità ammonta a 123.884.632 euro (129.618.701 euro nel 2009), risultando dalla diminuzione sia del personale in posizione di part-time superiore al 50% (13.508 nel 2010, 13.634 nell'anno precedente), che di quello al di sotto del 50% del tempo pieno (2.993, da 3.187);
- il risparmio medio dell'anno è di 7.508 euro pro capite, rispetto ai 7.706 del 2009.

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- Ispettorato -

Personale dei Ministeri in servizio a tempo parziale

Elaborazione al 31/12/2010 sulla base dei dati inviati dai singoli Dicasteri

Nr.	MINISTERI 31/12/20010	Personale dei livelli in servizio	Contingente massimo collocabile part-time	CESSATI dal PART-TIME 2010	COLLOCATI in PART-TIME 2010	IN PART-TIME AL 31/12/2010			Incidenza percentuale del part-time	RISPARMIO (in euro)	RISPARMIO INDIVIDUALE (Media)	
						Con prestazione di lavoro		TOTALE				
						oltre il 50%	fino al 50%	PART -TIME 2010				
	legenda	a	b	c	d	e	f	g	h	i		
1	Affari Esteri	1.691	377	32	20	124	28	152	8,99	€	1.017.408	6.693
	Amm.ne Centrale	1.658	369	31	19	123	28	151		€	1.003.134	
	Area Prom.ne Culturale	33	8	1	1	1	0	1		€	14.274	
2	Ambiente eTutela del Territorio e del Mare	574	194	7	7	48	7	55	9,58	€	451.772	8.214
3	Beni e Attività Culturali	20.743	5.185	194	209	1.054	457	1.511	7,28	€	14.451.149	9.564
4	Difesa	30.382	7.595	196	157	1.325	373	1.698	5,59	€	15.591.557	9.182
5	Economia e Finanze	13.058	3.264	391	371	1.001	164	1.165	8,92	€	6.927.908	5.947
	Dip.to del Tesoro e sedi periferiche + RGS	10.076	2.519	352	320	836	161	997		€	5.054.715	
	Dip.to delle Finanze + Comm. Trib.rie	2.982	745	39	51	133	35	168		€	1.873.194	
6	Giustizia	47.893	13.335	262	183	3.094	498	3.592	7,50	€	26.662.860	7.423
	Dip.to Organ. Giudiziaria Ufficio III	39.637	10.925	237	130	2.586	412	2.998		€	22.149.857	
	Dip.to Amm.ne Penitenziaria	6.252	1.833	16	38	357	70	427		€	3.531.287	
	Dip.to Giustizia Minorile	1.388	423	3	10	106	12	118		€	970.462	
	Dip.to Archivi Notarili	616	154	6	5	45	4	49		€	11.255	
7	Interno	52.058	9.797	159	163	1.676	413	2.089	4,01	€	12.500.048	5.984
	Dip.to per gli Affari Interni	20.587	6.349	139	139	1.505	372	1.877		€	11.101.383	
	Dip.to Vigili del Fuoco	31.471	3.448	20	24	171	41	212		€	1.398.665	
8	Infrastrutture e Trasporti	8.599	2.149	28	32	591	107	698	8,12	€	6.253.646	8.959
	Settore Trasporti	5.674	1.418	24	22	464	27	491		€	3.945.665	
	Settore Infrastrutture	2.925	731	4	10	127	80	207		€	2.307.980	
9	Lavoro	7.569	1.892	86	75	553	94	647	8,55	€	4.743.125	
10	Salute	1.560	390	9	16	73	15	88	5,64	€	72.247	
11	Istruzione Universitàe Ricerca e sedi periferiche	5.539	1.385	50	29	256	63	319	5,76	€	3.399.871	10.658
12	Politiche Agricole Alimentari e Forestali	1.484	371	14	15	71	24	95	6,40	€	915.152	9.633
13	Sviluppo Economico (1)	3.088	772	24	42	12	202	214	6,93	€	1.848.121	8.636
14	Agenzia delle Dogane	9.676	2.419	56	89	583	86	669	6,91	€	6.065.665	9.067
15	Agenzia delle Entrate	33.253	8.313	384	194	2.377	353	2.730	8,21	€	22.776.573	8.343
16	Agenzia del Territorio	9.070	2.267	89	59	670	109	779	8,59	€	207.530	266
	TOTALE GENERALE	246.237	59.705	1.981	1.661	13.508	2.993	16.501	6,70	€	123.884.632	7.508

LEGENDA:

- a) numero dipendenti in servizio alla data della rilevazione
 c) numero dipendenti cessati dal part time nel 2010
 e) numero dipendenti con prestazioni lavorative superiori alle 18 ore settimanali
 g) totale personale collocato in part time nell'anno 2010
 i) risparmio annuo sulle trasformazioni dei rapporti di lavoro in part-time

- b) contingente massimo del personale collocabile in part-time (25%)
 d) numero dipendenti collocati in part time nel 2010
 f) numero dipendenti con prestazioni lavorative inferiori al 50% (-di 18 ore)
 h) rapporto percentuale del part time su tutto il personale

(1) comprende anche i dati dell'ex Ministero del Commercio Internazionale e delle Comunicazioni

Capitolo 4

La gestione delle risorse umane

CAPITOLO 4

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

4.1 Il reclutamento

4.1.1 Il nuovo regime generale delle assunzioni

Il regime assunzionale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici e degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165 per il quadriennio 2010-2013, era fissato dall'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Esso prevedeva possibilità assunzionali per le amministrazioni nella misura del 20% del *turn-over* per gli anni 2010 e 2011 e nel limite del 50% e del 100% del *turn-over* rispettivamente per gli anni 2012 e 2013.

L'art. 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n.122 ha esteso il regime assunzionale maggiormente restrittivo - originariamente previsto esclusivamente per il 2010 ed il 2011 - anche al 2012 ed al 2013, riconducendo i rispettivi limiti per le assunzioni delle amministrazioni in parola anch'essi al 20% del *turn-over* e per entrambi gli anni.

Tali amministrazioni, dunque, in relazione a tale innovazione, hanno avuto la facoltà di procedere, a partire dal 2010 e per ciascun anno del quadriennio 2010-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, inoltre, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente. Il limite del 20% del *turn-over*, dunque, deve essere applicato sia per il calcolo dell'ammontare massimo di risorse da destinare alle assunzioni, calcolato sui

risparmi per cessazione, sia per definire il limite massimo delle unità che possono essere assunte rispetto al personale cessato.

Il legislatore, al fine di favorire una sempre maggiore consapevolezza nell'utilizzo da parte di queste amministrazioni dello strumento della programmazione del fabbisogno, anche in una prospettiva assunzionale, ha quindi definito la misura dei vincoli fino al 2015.

In particolare, le modifiche apportate dal d.l. 78/2010 all'art. 66, comma 9, del d.l. 112/2008 hanno stabilito che, per l'anno 2014, le amministrazioni in parola potranno procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. L'art. 9, comma 8 del decreto-legge, infine, ha previsto la possibilità, a decorrere dall'anno 2015, di procedere, sempre previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Per entrambi gli anni, naturalmente, rimane ferma la necessità che il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente.

E' importante sottolineare, oltre all'inasprimento della prescrizione limitativa delle assunzioni effettuata dal legislatore, la conferma del principio del necessario preventivo esperimento delle procedure di mobilità. In sintonia anche agli orientamenti sempre più fitti e unanimi della giurisprudenza sull'argomento, è stato ribadito che la mobilità rappresenta uno strumento primario da privilegiare per rispondere al fabbisogno degli enti. Alla norma generale che prevede all'art. 30 del d.lgs. 165/2001 la necessità di attivare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, si aggiunge, in senso rafforzativo, anche questa prescrizione, che interessa il momento precedente alle assunzioni.

E' importante sottolineare, inoltre, l'esclusione dal regime restrittivo evidenziato delle assunzioni relative alle categorie protette, nel caso in cui occorra ricoprire i posti destinati alla quota di riserva. A tal fine nel determinare il budget utile per le nuove assunzioni non si calcolano i risparmi derivanti dalle cessazioni delle categorie protette in quanto questi vanno a finanziare il turn-over al 100% delle relative assunzioni.

Dal punto di vista operativo, infine, viene confermato ai sensi dell'art. 9, comma 12, del d.l. 78/2010, che le assunzioni delle amministrazioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001. È prevista, in proposito, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa richiesta delle

amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Tabella 1 - Sintesi del regime delle assunzioni per le Amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola, delle AFAM, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici e degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001 (con esclusione dell'ASI e dell'ENEA) per il quadriennio 2010-2013

ANNO	DOPPIO VINCOLO % ECONOMIE DA TURN OVER E % UNITÀ CESSATE	RIFERIMENTO NORMATIVO	OBBLIGO	ADEMPIMENTI INDISPENSABILI	PROCEDURA
2011	- 20% economie da cessazioni 2010 - 20% unità cessate nel 2010	Articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,	svolgimento procedure di mobilità	- richiesta da parte delle amministrazioni - analitica dimostrazione delle cessazioni e conseguenti economie - individuazione unità da assumere e correlati oneri - asseverazione da parte degli organi di controllo	Autorizzazione mediante DPCM secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001
2012	- 20% economie da cessazioni 2011 - 20% unità cessate nel 2011				
2013	- 20% economie da cessazioni 2012 - 20% unità cessate nel 2012				
2014	- 50% economie da cessazioni 2013 - 50% unità cessate nel 2013	Articolo 66 comma 9, del d.l. 112/ 2008			
2015	- 100% economie da cessazioni 2014 - 100% unità cessate nel 2014	Articolo 9, comma 8, del d.l. 78/2010			

Corpi di polizia e Vigili del fuoco

In relazione alle prioritarie esigenze di sicurezza del Paese, la legge finanziaria 2010 già aveva ampliato le facoltà assunzionali per i Corpi di polizia e per i Vigili del fuoco, che in precedenza soggiacevano all'identico regime previsto per le amministrazioni sopra evidenziate, ed era stato, di conseguenza, garantito per queste categorie un regime assunzionale speciale, caratterizzato da una previsione di *turn-over* pieno.

L'art. 66, comma 9-bis, del d.l. 112/2008 aveva infatti previsto che, a decorrere dal 2010, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dello stesso anno. La manovra estiva del 2010 ha confermata tale necessità e ha previsto tale

modello a regime. Il limite del 100% del *turn-over*, dunque, ha potuto essere applicato sia per il calcolo dell'ammontare massimo di risorse da destinare alle assunzioni, calcolato sui risparmi per cessazione, sia per definire il limite massimo delle unità che possono essere assunte rispetto al personale cessato. Per questa categoria di personale, come è evidente, non può essere prevista la preventiva procedura di mobilità.

Anche per queste assunzioni si applica l'art. 9, comma 12, del d.l. 78/2010 che ne prevede l'autorizzazione secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001, con l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Ai sensi del comma 209 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 va, inoltre, considerato che le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dalla normativa di riferimento. Tali specifiche disposizioni di favore per le categorie di personale in parola che il legislatore ha stabilito hanno l'obiettivo, dopo la riforma dell'ordinamento militare ed il venir meno degli obblighi di leva, di garantire la consistenza numerica della truppa nell'ambito delle Forze armate, per il tempo di ferma previsto, e di favorire la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito del comparto sicurezza al fine di incentivare l'arruolamento come volontari nelle Forze armate.

Enti di ricerca

Per quanto riguarda gli enti di ricerca, l'ordinamento prevedeva un regime assunzionale di particolare favore in relazione alla specifica funzione espletata da tali categorie di enti: essi erano, infatti, attestati ad un regime di *turn-over* del 100% a decorrere dal 2010. In tal senso, gli enti di ricerca per l'anno 2010 avrebbero potuto procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 100% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.

Con la manovra finanziaria realizzata con il d.l. 78/2010 e la novella all'art. 66, comma 14, del d.l. 112/2008 il quadro normativo è profondamente mutato ed il regime assunzionale degli enti di ricerca ha subito un forte restringimento per gli anni 2011-2014.

In particolare, per il triennio 2011-2013 tali enti potranno procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nello stesso anno. Tale vincolo assunzionale tenderà ad allentarsi nell'anno 2014, in cui il previsto limite sarà pari al 50%, per ritornare, poi, solo nel 2015, al 100%.

Rispetto a tale riallineamento delle politiche assunzionali operato sugli enti di ricerca, va evidenziato, tuttavia, il permanere di una sostanziale differenza rispetto alle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici ed agli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001. Gli enti di ricerca, infatti, rispetto alle altre amministrazioni sottoposte a vincoli assunzionali, non hanno una doppia limitazione sia sul budget che sulle unità.

Tale circostanza, tuttavia, trova uno specifico bilanciamento nell'ordinamento in apposito correttivo sul piano della programmazione occupazionale introdotto al fine di evitare che gli incrementi retributivi raggiunti dal personale cessato potessero finanziare assunzioni oltremisura. La retribuzione iniziale del personale neoassunto ha, infatti, di norma, un costo inferiore rispetto a quello del personale cessato.

In tal senso, l'art. 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 aveva previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, fossero definite le modalità applicative delle disposizioni in materia di assunzioni che interessano gli enti di ricerca ed aveva fornito già un criterio direttivo in base al quale, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si deve tenere conto del maturato economico.

Data la natura propedeutica di tale provvedimento, soltanto la sua adozione – oramai prossima - consentirà la possibilità di fornire le opportune istruzioni volte ad avviare le procedure di autorizzazione ad assumere anche per gli enti di ricerca.

Valgono anche per questa categoria di enti le considerazioni sulla mobilità e sulle categorie protette sopra evidenziate e risulta confermata la necessità di rispettare le procedure autorizzatorie mediante adozione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 35 del d.lgs. 165/2001) previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e